



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011
pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 29-07-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 16:45, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, di Prima convocazione, nelle persone dei signori:

N.	CONSIGLIERE	CARICA	PARTECIPAZIONE
1.	Greco Giovanni	Sindaco	Presente
2.	Greco Orlandino	Consigliere	Presente
3.	Serra Francesco	Consigliere	Presente
4.	Gangi Angelo	Consigliere	Presente
5.	Primicerio Bruna	Consigliere	Presente
6.	Perrotti Nicoletta	Consigliere	Presente
7.	Ricchio Raffaella	Consigliere	Presente
8.	Porcaro Marco	Consigliere	Presente
9.	Buono Annamaria	Consigliere	Presente
10.	Calvelli Francesco	Consigliere	Presente
11.	Figliuzzi Aldo	Consigliere	Presente
12.	Mannarino Anna Giulia	Consigliere	Assente
13.	Anselmo Michaela	Consigliere	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Caruso,
Presiede la Presidente del Consiglio Bruna Primicerio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA

Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

Data: 22-07-2020

Il Responsabile
Paola Ruffolo

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

Data: 23-07-2020

Il Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria Zagarese

In prosecuzione di seduta;
Risulta, altresì, assente il consigliere **Aldo Figliuzzi**;
Consiglieri presenti e votanti n. 11

La **Presidente del Consiglio** introduce il 5° punto all'o.d.g. avente ad oggetto:
“**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020**”.

Relaziona sulla proposta in oggetto il **Sindaco**.

Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

“Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Tributi Politiche Socio Culturali Staff di seguito riportata:

Premesso che:

- *l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*
- *la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;*
- *l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere all'approvazione delle tariffe Tari da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

Richiamato, inoltre, il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 31/07/2014

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

<i>prima rata</i>	<i>30 Settembre 2020</i>
<i>seconda rata</i>	<i>30 Ottobre 2020</i>
<i>terza rata</i>	<i>30 Novembre 2020</i>

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre;

Atteso che nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, determinate categorie di utenze Tari non domestiche hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- *l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;*

PRESO ATTO CHE:

- *con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;*
- *con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;*
- *con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è stato differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e d' organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; •*
- *con la legge n. 27 del 24.04.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31.07.2020;*

Considerato *che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24.07.2020 ;*

Rilasciato *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del D.Lgs n.267/2000;*

Acquisito *sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità contabile;*

Acquisito *il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;*

Visto *il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ed ii;*

Visto *lo Statuto Comunale;*

PROPONE

- 1) *Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2) *di applicare, per l'anno 2020 le tariffe TARI in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 08/04/2019;*
- 3) *di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, questo Ente provvederà a determinare ed approvare il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (PEF) entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;*
- 4) *di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2020;*
- 5) *di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;*
- 6) *di stabilire la TARI 2020 sia riscossa in numero di 3 rate di pari importo con le seguenti scadenze:*

<i>prima rata</i>	<i>30 Settembre 2020</i>
<i>seconda rata</i>	<i>30 Ottobre 2020</i>
<i>terza rata</i>	<i>30 Novembre 2020</i>

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre;

- 7) *di dare atto che nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, determinate categorie di utenze TARI hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, e che, pertanto, l'Amministrazione Comune si riserva la possibilità di concedere delle agevolazioni ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013, ivi compreso Bonus sociale Tari nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, ponendo la spesa a carico del bilancio comunale, o in ottemperanza alle eventuali disposizioni che verranno indicate a livello governativo, previa adozione di atti che stabiliscano i criteri e le condizioni;*
- 8) *di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;"*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tributi - Staff - Cultura avente per oggetto " Approvazione tariffe tari anno 2020";

PRESO ATTO che la stessa è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e dal parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 1 (**ANSELMO**) ESPRESSI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di applicare, per l'anno 2020 le tariffe TARI in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08/04/2019;
- 3) di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, questo Ente provvederà a determinare ed approvare il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 (PEF) entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 saranno ripartiti in tre anni, nei piani finanziari a decorrere dall'anno 2021;
- 4) di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cosenza, nella misura del 5%;
- 6) di stabilire la TARI 2020 sia riscossa in numero di 3 rate di pari importo con le seguenti scadenze:

prima rata	30 Settembre 2020
seconda rata	30 Ottobre 2020
terza rata	30 Novembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 Settembre;

- 7) di dare atto che nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, determinate categorie di utenze TARI hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, e che, pertanto, l'Amministrazione Comune si riserva la possibilità di concedere agevolazioni ai sensi del comma 660 della legge n. 147 del 2013, ivi compreso Bonus sociale

Tari nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, ponendo la spesa a carico del bilancio comunale, o in ottemperanza alle eventuali disposizioni che verranno indicate a livello governativo, previa adozione di atti che stabiliscano i criteri e le condizioni;

- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 1 (ANSELMO) espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Terminati i punti all'ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 18:45_____

Letto, approvato e sottoscritto

la Presidente del Consiglio
Bruna Primicerio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-07-2020

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Caruso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30-07-2020

N. 925 del Registro Pubblicazioni

Castrolibero, lì 30-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Infante Ivan